

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

XCIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.
<b>Congedi :</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1097
<b>Inversione dell'ordine del giorno :</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1098
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
SCRICCIOLO: Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento della indennità di missione (Nuovamente modificata dalla IX Commissione permanente del Senato) (1393-D) . . . . .	1098
PRESIDENTE . . . . .	1098
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i> . . . . .	1098
PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio</i> . . . . .	1099
SCRICCIOLO . . . . .	1099
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Stanziamiento di ulteriori tre miliardi di lire per l'attuazione della legge 5 giugno 1965, n. 718, sui beni italiani in Tunisia (3677) . . . . .	1099
PRESIDENTE . . . . .	1099
AZZARO, <i>Relatore</i> . . . . .	1099
BOTTA . . . . .	1099
MATARRESE . . . . .	1099
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Proroga delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 17 ottobre 1964, n. 1049 (3693) . . . . .	1100
PRESIDENTE . . . . .	1100, 1102
BIMA, <i>Relatore ff.</i> . . . . .	1100, 1101
CASTELLUCCI . . . . .	1101
MATARRESE . . . . .	1100
RAFFAELLI . . . . .	1102
SOLIANO . . . . .	1102
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1101, 1102
<b>Votazione segreta :</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1102
<b>La seduta comincia alle 10,10.</b>	
ZUGNO, <i>Segretario f.f.</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
<i>(È approvato).</i>	
<b>Congedi.</b>	
PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Buzzetti e De Ponti.	

**Inversione dell'ordine del giorno.**

**PRESIDENTE.** Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge d'iniziativa del deputato Scricciolo n. 1393-D.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Scricciolo: Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento della indennità di missione (Nuovamente modificata dalla IX Commissione permanente del Senato) (1393-D).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Scricciolo: « Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento della indennità di missione ». Questa proposta, approvata dalla nostra Commissione il 27 aprile 1966 fu modificata dalla IX Commissione del Senato il 31 maggio 1966; il testo fu ancora modificato dalla nostra Commissione il 6 luglio e ulteriormente modificato dalla IX Commissione del Senato il 28 settembre 1966.

Sulle ultime modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire il Relatore, onorevole Francesco Napolitano.

**NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore.** Come i colleghi sanno, la IX Commissione del Senato ha apportato all'articolo 2 della proposta di legge in esame un emendamento aggiuntivo che così suona:

« Le maggiorazioni di tali indennità vengono attribuite da apposita Commissione costituita presso la Direzione generale delle miniere e nominata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tale Commissione è composta dal Direttore generale delle miniere che la presiede, da tre funzionari del ruolo tecnico e da tre funzionari del ruolo amministrativo di quella direzione, tutti di grado non inferiore a quello di direttore di divisione ».

Ora è sorto il sospetto, in certo qual modo motivato, che questa commissione da costituire presso la direzione generale delle miniere sarebbe un po' pletorica in relazione ai compiti che dovrebbe assolvere. Si sarebbe

pertanto ripiegato nel senso di attribuire una funzione di controllo al direttore generale delle miniere. In conseguenza, ho predisposto un emendamento sostitutivo di questo secondo comma che la Commissione del Senato ha aggiunto all'articolo 2.

Con tale emendamento si propone che: « La maggiorazione è attribuita previa motivata attestazione del direttore generale delle miniere sulla esistenza delle circostanze obiettive di disagio o di pericolosità di cui al comma precedente ». Penso che tutte le esigenze possano ritenersi soddisfatte con questo emendamento, su cui peraltro il Governo concorda.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame della modificazione apportata dal Senato. Essa verte sull'articolo 2. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

**ART. 2.**

Le indennità di missione spettanti al personale del Corpo delle miniere, appartenente al ruolo dell'ufficio nazionale minerario degli idrocarburi, al ruolo tecnico della carriera direttiva, al ruolo del servizio geologico, al ruolo del servizio chimico, al ruolo della carriera esecutiva, che, per ragioni del proprio servizio, sia soggetto a rischi o a gravi disagi per ispezioni o visite in miniere o cave, ovvero per lavori di campagna in località impervie o pericolose, sono aumentate del 60 per cento, limitatamente alle giornate di trasferta nel corso delle quali si effettuano i sopralluoghi suddetti.

La Commissione del Senato ha aggiunto il seguente comma:

« Le maggiorazioni di tali indennità vengono attribuite da apposita Commissione costituita presso la Direzione generale delle miniere e nominata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tale Commissione è composta dal Direttore generale delle miniere che la presiede, da tre funzionari del ruolo tecnico e da tre funzionari del ruolo amministrativo di quella direzione, tutti di grado non inferiore a quello di direttore di divisione ».

Il relatore onorevole Francesco Napolitano propone di sostituire questo secondo comma con il seguente:

« La maggiorazione è attribuita previa motivata attestazione del direttore generale del-

le miniere sulla esistenza delle circostanze obiettive di disagio e pericolosità di cui al comma precedente ».

Su questo emendamento, qual è il parere del presentatore della proposta di legge e del Governo ?

SCRICCIOLO. Mi associo alle considerazioni del relatore e sono favorevole all'emendamento da lui proposto.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria*. Il Governo è d'accordo sulla necessità di un controllo perché le maggiorazioni siano date quando effettivamente le missioni presentino pericolo e disagio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2 nel testo proposto dal relatore, e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 2 risulta pertanto del seguente tenore:

« Le indennità di missione spettanti al personale del Corpo delle miniere, appartenente al ruolo dell'ufficio nazionale minerario degli idrocarburi, al ruolo tecnico della carriera direttiva, al ruolo del servizio geologico, al ruolo del servizio chimico, al ruolo tecnico della carriera di concetto e al ruolo della carriera esecutiva, che, per ragioni del proprio servizio, sia soggetto a rischi o a gravi disagi per ispezioni o visite in miniere o cave, ovvero per lavori di campagna in località impervie o pericolose, sono aumentate del 60 per cento, limitatamente alle giornate di trasferta nel corso delle quali si effettuano i sopralluoghi suddetti.

La maggiorazione è attribuita previa motivata attestazione del direttore generale delle miniere sulla esistenza delle circostanze obiettive di disagio o di pericolosità di cui al comma precedente ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Stanziamento di ulteriori tre miliardi di lire per l'attuazione della legge 5 giugno 1965, n. 718, sui beni italiani in Tunisia (3677).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stanziamento di ulteriori tre miliardi di lire per l'attuazione della legge 5 giugno 1965, n. 718, sui beni italiani in Tunisia ».

Il Relatore, onorevole Azzaro ha facoltà di svolgere la sua relazione.

AZZARO, *Relatore*. Con l'attuale disegno di legge si predispone lo stanziamento di altri tre miliardi per l'attuazione della legge 5 giugno 1965, n. 718, la quale prevedeva anticipazioni in favore di cittadini italiani rimpatriati e titolari di proprietà agricole in Tunisia di recente espropriate.

La commissione prevista dalla legge n. 718 ha constatato, durante il corso dei propri lavori, che i tre miliardi stanziati dalla legge medesima non erano affatto sufficienti a fronteggiare la situazione finanziaria che era conseguente alle domande che erano state presentate dai cittadini italiani rimpatriati.

Poiché la legge prevede all'articolo 1 una anticipazione fino alla misura massima del 50 per cento del valore commerciale dei beni, una commissione che si è recata *in loco* ed ha accertato quale sia il valore approssimativo dei beni espropriati ha proposto — cosa che il disegno di legge recepisce — di aumentare di altri tre miliardi lo stanziamento per venire incontro in una misura il più possibile proporzionale alle domande avanzate dai cittadini italiani interessati.

Per questi motivi ritengo che il provvedimento debba essere accolto, appunto per mettere in condizione i nostri connazionali di poter ricominciare un'attività economica nel paese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MATARRESE. Quando la legge che oggi siamo chiamati a modificare venne due anni or sono al nostro esame, facemmo notare che il criterio di stima adottato era assurdo e violava ogni regola dell'estimo. Ci si rispose, dal Sottosegretario, che i fondi disponibili erano sufficienti solo se la stima veniva compiuta in quel determinato modo, in realtà distorcendo la consistenza della stima. Fortunatamente quel criterio al Senato venne abbandonato, ma ovviamente abbandonato quel criterio machiavellico, le somme non bastarono più. Oggi si chiede pertanto il raddoppio della somma prevista e noi siamo favorevoli, ma vorremmo che ciò fosse d'insegnamento per occasioni analoghe.

BOTTA. Gradirei sapere a quanto ammonta il valore dei beni in base alle richieste fatte dagli interessati. Mi auguro che il calcolo che è stato fatto e che ha portato ad una certa cifra sia relativo a queste domande. Vorrei inoltre rivolgere un invito affinché non accada quel che è avvenuto per i beni perduti in Jugoslavia per i quali dopo 20 anni

vi sono pratiche che ancora attendono una decisione. Se bisogna attendere 20 anni, non si dà certamente nessun apporto perché queste forze possano inserirsi nell'economia del nostro paese.

**AZZARO, Relatore.** Non credo vi sia proporzione tra il valore dei beni espropriati e le somme stanziare. La legge che rinvia ad altro momento e ad altre modalità l'integrale risarcimento dei beni perduti da questi rimpatriati, stabilisce invece un sistema per dare immediatamente un'anticipazione agli interessati, per metterli in condizione di avere qualcosa in relazione a quel che possedevano prima, o hanno potuto dimostrare di possedere prima, per poter ricominciare la loro attività. D'altronde 6 miliardi non sarebbero sufficienti ad un integrale risarcimento, la cui misura sarà determinata dall'apposita Commissione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

#### ART. 1.

La spesa autorizzata con la legge 5 giugno 1965, n. 718, per la concessione di anticipazioni da corrispondere sul valore dei beni perduti da connazionali a seguito di provvedimenti di espropriazione adottati dal Governo tunisino, è aumentata da lire 3 miliardi a lire 6 miliardi.

Gli ulteriori 3 miliardi saranno stanziati in ragione di lire 1 miliardo all'anno, a partire dal 1967.

All'onere relativo all'esercizio 1967 si farà fronte con riduzioni del fondo speciale iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### **Rinvio della discussione del disegno di legge: Proroga delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 17 ottobre 1964, n. 1049, (3693).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 17 ottobre 1964, n. 1049 ».

Prego l'onorevole Bima di volersi sostituire al relatore, onorevole Buzzetti, e di voler riferire sul disegno di legge.

**BIMA, Relatore.** La legge n. 1049 stabiliva all'articolo 1 che le agevolazioni in essa previste fossero concesse retroattivamente dal 1° gennaio 1962, sicché dal 1° gennaio 1967 sono venute a scadere le agevolazioni previste in favore degli ammassi volontari per gli atti strettamente connessi con le operazioni di conferimento nonché per l'ammasso del grano per contingente.

La relazione che precede ed illustra questo disegno di legge afferma che le ragioni che hanno suggerito la concessione delle predette agevolazioni sussistono ancora e sono tuttora valide in quanto ancora sussiste la crisi dell'agricoltura; il che obbliga lo Stato a massicci interventi in questo settore.

Le ragioni che giustificano una ulteriore proroga sono quindi del tutto evidenti, senza contare il fatto che con legge 13 maggio 1966, n. 303, è stata dal Parlamento approvata la istituzione dell'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo), e quindi anche a questo ente di Stato, che ha per compito specifico di provvedere nel settore agricolo, devono essere concesse le suddette agevolazioni.

Di qui il provvedimento, duplice nella sua articolazione, mediante il quale con l'articolo 1 si prorogano puramente e semplicemente le norme della legge n. 1049 e con l'articolo 2 si concedono le medesime agevolazioni agli assuntori di servizi per conto dell'AIMA.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**MATARRESE.** Questo disegno di legge si riferisce alla legge 20 novembre 1951 che è stata già prorogata un paio di volte e per la quale si chiede ora una ulteriore proroga.

A parte il fatto che non tutte le leggi esistenti devono di necessità essere prorogate, mi pare che di questo argomento sarebbe bene parlare non oggi, ma dopo che la Camera si sarà occupata ed avrà deciso con un voto su una mozione, che cosa fare riguardo ai compiti della Federconsorzi.

Vi è un impegno del Governo di discutere entro il 10 febbraio la mozione presentata dalla nostra parte e, secondo notizie della stampa, il Governo in quella occasione presenterà un disegno di legge per sistemare la ben nota questione.

Poiché si deve stabilire se la Federconsorzi è organismo privato e quindi non sottoposto al controllo statale o se invece si tratta di ente pubblico, sarebbe utile per noi deci-

dere anche in questa materia dopo il dibattito, perché, anche se non è detto esplicitamente, il disegno di legge riguarda la Federconsorzi.

Si parla infatti di « enti aventi per legge fra i loro scopi » eccetera... Quanti sono questi enti? Ve ne è uno solo: la Federconsorzi. Mentre le cantine sociali le cooperative ed altri enti non hanno diritto alle provvidenze! Ebbene, allora facciamo una legge per la Federconsorzi!

Vi è anche l'AIMA, certo, ma si parla solo di assuntori di servizi per suo conto.

E meglio chiarire prima le idee su questi organismi, a meno che non siate disposti ad ammettere come destinatari del disegno di legge tutti gli enti che fanno gli ammassi volontari per conto dei contadini. Non si può infatti concepire che si diano contributi statali fino al 50 per cento in conto capitale per costituire cantine sociali e poi le agevolazioni fiscali non si diano che alla Federconsorzi. Questa situazione di privilegio, che crea i monopoli, riteniamo debba terminare e riteniamo pertanto che sia meglio discutere la questione, dopo che il Parlamento si sarà pronunciato sulle gestioni della Federconsorzi senza fare per ora due pesi e due misure.

ZUGNO. Ritengo che il problema sollevato dall'onorevole Matarrese esorbiti dalla materia del provvedimento in esame. Egli in sostanza dice: esiste una stretta relazione fra i rendiconti ed i rapporti fra Ministero dell'agricoltura e Federconsorzi. Qui, invece abbiamo una disposizione che riguarda un periodo futuro e non già gestioni trascorse.

La mozione presentata dall'onorevole Matarrese e dagli altri colleghi della sua parte non ha pertanto niente a che fare con quanto discutiamo, perché tutto il periodo in discussione presso la Camera, per quanto riguarda la eventuale chiusura dei conti, finisce con il 1962, perché gli ammassi sono stati fatti fino a questa data per conto dello Stato dalla Federconsorzi, specie per quanto riguarda i cereali.

Mi sembra che il provvedimento riguardi invece un periodo successivo a quello che sarà portato in discussione in Aula. Qui si tratta solo di prorogare e di guardare quindi al domani. Qual è questo domani?

Vi è una azienda di Stato che, in connessione coi regolamenti comunitari, deve intervenire per mantenere il livello dei prezzi quando tende a scendere oltre un certo limite, come adesso avviene per l'olio o per il parmigiano grana.

In tutti questi casi l'AIMA dovrà intervenire e naturalmente dovrà avvalersi dei magazzini esistenti, che sono quelli della Federconsorzi, e mi meraviglierei se per odio verso questo organismo si rifiutasse l'uso dei magazzini e quindi la difesa dei prezzi.

Dal momento quindi che il vero organo di intervento è l'AIMA che, da un punto di vista teorico, dovrebbe agire con attrezzature proprie, non vedo perché in questo caso non dovrebbe essere concessa l'agevolazione; ma fin quando non disporrà di proprie attrezzature e si avvarrà di quelle, per esempio, dei consorzi agrari o degli enti di sviluppo o di altre cooperative che intenderà eventualmente utilizzare, non capisco perché dovremmo porla in condizioni di inferiorità.

Qui mi sembra che si vada ancora più in là. Non solo gli ammassi di stoccaggio in base ai prezzi di intervento, cioè obbligatori in base ai regolamenti comunitari, ma gli ammassi volontari godrebbero delle agevolazioni. Quale che sia lo organismo che fa l'ammasso volontario quando vi è un atto di fiducia tra l'organismo e il produttore che conferisce, dobbiamo anche concedere queste agevolazioni ed esenzioni in quanto elementi di contenimento di spese; il fatto che si tratti dei consorzi agrari, degli enti di sviluppo o delle cooperative non credo che dia luogo a discriminazioni: rientrano tutti in quanto si parla di ammasso volontario.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nei documenti trasmessi dal Ministro dell'agricoltura che è proponente di questo disegno di legge cui il Ministro delle finanze ha aderito con il concerto, non si fa riferimento solo ad un ente, ma a tutti coloro che legittimamente esercitano le funzioni indicate dal disegno.

MATARRESE. Il fatto è che l'articolo 1 fa riferimento alla legge 20 novembre 1951, la quale all'articolo 1 prevede che all'ammasso provvedano solo gli enti a ciò abilitati « per legge ». In questa previsione rientra soltanto la Federconsorzi. Le cantine sociali e le cooperative non sono a ciò infatti autorizzate per legge.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'articolo 1 del disegno di legge prevede la proroga delle esenzioni, ma il soggetto attivo di queste esenzioni non è dichiarato: per cui verranno estese a tutti gli aventi diritto. Nel 1951 l'AIMA non esisteva, ma oggi esiste.

MATARRESE. Proporrei di sopprimere le parole « per legge » nell'articolo 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1297.

CASTELLUCCI. Si tratta di prorogare sia per l'ammasso, sia per l'intervento previsto dal piano verde, sia, per gli assuntori di servizi per conto dell'AIMA, agevolazioni che di mio avviso sono generalizzate.

BIMA. Mi sembra che l'onorevole Matarrese voglia estendere quanto è stabilito solo per l'ammasso del grano per contingenti, cui si riferisce la proroga delle agevolazioni, anche a favore di cooperative e cantine sociali che hanno diversa funzione. Può darsi che la sua proposta abbia un suo fondamento, ma riguarda un'estensione che valica il contenuto della legge che si riferisce non a tutti gli enti che svolgono quelle operazioni di ammasso, ma soltanto a quelli che compiono operazioni di conferimento e di ammasso del grano per contingente.

RAFFAELLI. Signor Presidente, il collega Matarrese ha sottolineato la necessità di modificare contestualmente l'articolo 1 della legge del 1951 nel senso di sopprimere le parole « per legge ».

SOLIANO. Penso sia meglio rinviare la discussione per chiarire le idee circa l'effettiva portata dell'emendamento.

RAFFAELLI. È sufficiente che il sottosegretario si informi in proposito.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda il Ministero delle finanze, posso dire di essere d'accordo sulla prosecuzione della proroga, ma una discussione di merito presuppone come interlocutore competente il Ministro dell'agricoltura.

RAFFAELLI. Siamo di fronte ad una implicita richiesta di sospensione.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. No.

RAFFAELLI. Ma, a ragione, onorevole sottosegretario, di fronte ad un apprezzamento di merito, ella ci dice: discutetene con il Ministro dell'agricoltura.

Noto che per questo disegno sono prescritti due pareri: quello della V Commissione e quello della XI, ma solo il primo ci è pervenuto. Visto allora che attualmente vi è la propensione ad essere tutti d'accordo ma vi è difficoltà ad esserlo, chiedo che sia acquisito il parere della Commissione agricoltura, con l'invito, signor Presidente, che al proseguimento della discussione sia presente un rappresentante del Ministero dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta e sul disegno di legge esaminati nella seduta ordinaria.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Stanziamento di ulteriori tre miliardi di lire per l'attuazione della legge 5 giugno 1965, n. 718, sui beni italiani in Tunisia » (3677):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge:

SCRICCIOLO: « Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento della indennità di missione (Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato) (1393-D):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Astolfi, Azzaro, Bassi, Bima, Botta, Carrocci, Castellucci, Laforgia, Longoni, Mariconda, Matarrese, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Tambroni, Turnaturi, Usvardi, Vespignani, Vicentini, Villani e Zugno.

Sono in congedo:

Buzzetti e De Ponti.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO